

Base imponibile

La determinazione della base imponibile avviene come nella vecchia IMU, ossia:

****per i fabbricati (U.I.U. identificati in Catasto)**

rendita catastale x 1,05 (coefficiente di rivalutazione) x coefficiente moltiplicatore
coefficiente moltiplicatore:

U.I.U. di categoria catastale A (tranne A10) , C/2, C/6, C/7	160
U.I.U. di categoria catastale B, C/3, C/4, C/5	140
U.I.U. di categoria catastale A/10 e D/5	80
Altre U.I.U. di categoria catastale D	65
U.I.U. di categoria catastale C/1	55

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

****per i fabbricati di categoria catastale D senza rendita (cd. D a valore contabile)**

Per questi fabbricati particolari, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati in bilancio, si applica un metodo di determinazione della base imponibile particolare (capitalizzazione del valore di acquisto e delle successive trasformazioni di rilievo con applicazione di coefficienti che ogni anno vengono definiti con un apposito decreto ministeriale).

****per i terreni agricoli (se non esenti)**

reddito dominicale x 1,25 (coefficiente di rivalutazione) x coefficiente moltiplicatore 135

- Riduzioni della base imponibile stabilite dalla legge:
 - 50% per fabbricati inagibili/inabitabili

Per stabilire in concreto se si ha diritto a questa agevolazione occorre far riferimento al testo del nuovo articolo 10 del nuovo Regolamento IMU approvato il 21 maggio 2020 (del. CC n° 28/2020).

- 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 del codice d.lgs. 42/2004)

In entrambi i casi il beneficiario della riduzione